

FONDO DANNI STRUTTURE E IMPIANTI ARBOREI



PREMESSA

L'impianto arboreo di un vigneto o frutteto è un investimento importante che comporta dei costi imprenditoriali normalmente ammortizzati durante l'intero ciclo vitale e produttivo della pianta. L'impianto in produzione consente il rientro delle anticipazioni colturali, ma può essere seriamente compromesso da imprevedibili avversità climatiche o biologiche.

I nostri viticoltori e frutticoltori sono sicuramente capaci e diligenti ed operano al meglio nell'intento di mantenere efficiente il proprio impianto produttivo, anche avvalendosi di strumenti assicurativi per difendere il prodotto, ma nulla possono contro alcune avversità in grado di compromettere seriamente gli impianti arborei che, per effetto delle forti raffiche di vento, uragani, trombe d'aria subiscono rotture ai pali di sostegno, ferri e tiranti con il conseguente allettamento dei filari a terra.

Quando accadono tali situazioni, spesso gli agricoltori devono intervenire urgentemente con un primo intervento di sistemazione provvisoria in vista della raccolta della produzione, e successivamente nel periodo autunnale dovranno affrontare elevati costi per il ripristino completo dell'impianto con nuova palificazione e notevoli spese di manodopera occorrenti per l'esecuzione di tale lavoro.

Agrifondo mutualistico, sentite le esigenze e le preoccupazioni dei soci dei Condifesa aderenti, intende avviare gradualmente e in forma sperimentale, un fondo di mutualità per la copertura, seppur parziale, delle avversità che colpiscono le strutture e gli impianti arborei di vigneti e frutteti mettendo a rischio la continuità produttiva e la tranquillità economica delle imprese agricole.

L'iniziativa consiste in un'azione mutualistica, che prevede l'accantonamento annuale di quote di contenuta entità ricavate dalla contribuzione degli associati, dalle economie dei costi assicurativi, integrate con contribuzioni di Enti economici pubblici e privati interessati e coinvolti nello sviluppo dell'iniziativa.

Sommario

Art. 1 SCOPO	3
Art. 2 ADESIONE	3
Art. 3 DECORRENZA E SCADENZA	3
Art. 4 DENUNCIA DI DANNO	3
Art. 5 DETERMINAZIONE DEL DANNO	3
Art. 6 INTERVENTO DEL FONDO	4
Art. 7 FRANCHIGIA E LIMITI DI RIMBORSO	4
Art. 8 RELAZIONE PERITALE	4
Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO	4
Art. 10 LIMITE INDENNIZZO	4
Art. 11 DELIBERA ASSEMBLEARE	4

REGOLAMENTO

Art. 1 SCOPO

Il Fondo ha come scopo il ristoro dei danni subiti dai produttori agricoli, in modo che Essi recuperino le perdite causate **da uragani, bufere, trombe d'aria, vento** (superiore a 50 km/h) **e cose da essi trascinate** che provocano danni diretti agli **impianti arborei e alle strutture di sostegno di vigneti e frutteti**.

- **Per impianti arborei** si intendono le piante costituenti il vigneto o il frutteto regolarmente coltivati, esclusa la produzione viticola/frutticola.
- **Per struttura** di sostegno si intende il sistema di palificazione, cavi e tiranti utilizzati.

Art. 2 ADESIONE

L'adesione al Fondo deve essere sottoscritta dai produttori mediante apposita modulistica; è riservata agli imprenditori agricoli Soci dei Condifesa aderenti all'Associazione Agrifondo mutualistico, e comporta l'obbligo di sottoscrizione di una copertura assicurativa contro le avversità per le stesse produzioni e superfici con una delle Compagnie di Assicurazione che hanno sottoscritto una convenzione con il Consorzio.

Detta Compagnia deve garantire l'adesione di tutti i propri Clienti/Soci dei Condifesa a condizione che siano salvaguardati i principi che garantiscano l'anti-selezione del rischio, (es. tutti i Soci di Condifesa/Clienti di un broker o di una agenzia, ecc.).

Art. 3 DECORRENZA E SCADENZA

Le prestazioni del Fondo e relative garanzie decorrono dall'entrata in copertura della polizza assicurativa e cessano il 30 novembre dello stesso anno di adesione.

Art. 4 DENUNCIA DI DANNO

La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento avverso.

Per la quantificazione dei danni riconducibili a fenomeni ventosi verrà verificato il superamento della velocità del vento 8° grado della scala Beaufort (velocità > 63 Km/h) e detti eventi dovranno essere riscontrabili su una pluralità di enti limitrofi o posti nelle vicinanze. In caso di danno, verranno utilizzati i dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area geografica su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

Art. 5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno consiste nel rilevare:

la gravità dell'evento, la superficie colpita, il numero di piante allettate o da sostituire.

I periti incaricati dovranno altresì tenere conto dell'effettivo stato dell'impianto e della struttura, di eventuali stati di degrado precoce e/o scarsa manutenzione.

Art. 6 INTERVENTO DEL FONDO

L'intervento del Fondo consiste nella refusione parziale delle spese per il ripristino dell'impianto, la sostituzione delle piante e i relativi costi di manodopera così ripartiti:

- importo forfettario fino a € 5.000,00/ha per il primo ettaro di superficie danneggiata;
- importo forfettario fino a €2.000,00/ha per i successivi ettari di superficie danneggiata.

Viene stabilito un rimborso massimo per azienda di € 10.000,00 per impianti/strutture di età pari o inferiore ai 25 anni.

Per impianti/strutture di età superiore ai 25 anni gli importi forfettari per ettaro ed il rimborso massimo per azienda sono ridotti del 50%.

Per impianti/strutture in stato di degrado, scarsa manutenzione e/o abbandono verranno ridotti o annullati eventuali rimborsi dovuti dal Fondo.

Art. 7 FRANCHIGIA E LIMITI DI RIMBORSO

Il Fondo interviene e remunera i danni al netto della franchigia del 10% dell'indennizzo con un limite max di € 500 per sinistro e non rimborsa importi inferiori a € 200 per azienda. Questo per contenere i costi di gestione e le conseguenti spese di perizia.

Art. 8 RELAZIONE PERITALE

Il risarcimento dei danni, avviene previo accertamento da parte dei periti incaricati dai Condifesa che produrranno una apposita relazione che sarà sottoposta agli organi di Agrifondo mutualistico.

Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da contributi a fondo perduto appositamente versati dopo la costituzione e per tutto il periodo di funzionamento da:

- a) Soci;
- b) da Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ed altri Enti territoriali;
- c) da qualsiasi soggetto che abbia interesse alla tutela del patrimonio, del reddito delle aziende agricole.

Eventuali interventi contributivi erogati da Enti locali, quali Comuni Province, Regioni o altri Enti territoriali, saranno finalizzati esclusivamente a favore delle imprese agricole del rispettivo territorio di competenza in cui insistono le produzioni tutelate.

Art. 10 LIMITE INDENNIZZO

Il versamento di contributi al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico ai soggetti versanti.

La refusione dei danni a favore delle aziende danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la refusione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.

Art. 11 DELIBERA ASSEMBLEARE

L'Assemblea dei Soci di Agrifondo mutualistico annualmente determina l'entità contributiva da porre a carico delle imprese aderenti.

L'Assemblea di Agrifondo entro dicembre di ogni anno:

a) esamina le domande pervenute relative ai danni accertati e decide l'importo che sarà erogato a ciascun richiedente;

b) prende atto degli importi ammessi per le singole richieste nel loro complesso e delibera, tenuto conto di come è stato alimentato il Fondo, di quanta parte della disponibilità del Fondo stesso sarà utilizzata per il ristoro del danno.

Il Presidente dell'Assemblea di Agrifondo, entro trenta giorni dalla delibera di cui al punto precedente, liquiderà il ristoro dei danni agli agricoltori danneggiati.